



COMUNE DI TORRICE (FR)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(nominato con D.P.R. del 4 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. n. 267/2000)

~~~~~

### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 16 DEL 21 LUGLIO 2025

**OGGETTO: Mancata accettazione della proposta transattiva** del credito richiesto con l'istanza dell'11 giugno 2025, annotata al protocollo dell'Ente il 12 giugno 2025 col n. 3499.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di luglio, alle ore 8,00 e prosiegua, nei locali della sede comunale di Torrice

### *IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE*

Premesso che:

- la Giunta Comunale di Torrice, con la deliberazione n. 5 del 14 febbraio 2024, ha aderito alla procedura semplificata di liquidazione dei debiti rientranti nel dissesto, ex articolo 258 del Tuel;
- questo Organo, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, deve proporre al creditore la definizione transattivamente della sorta capitale del proprio credito, con rinuncia ad ogni altra pretesa del credito residuo;
- tale procedura consente al creditore di realizzare, seppur parzialmente, l'immediata liquidità;
- con la propria deliberazione n. 5 del 22 febbraio 2024 sono stati approvati i criteri e le norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione dei debiti rientranti nel dissesto, ex articolo 258 del Tuel;
- con delibera n. 8 del 20 febbraio 2025 questo O.S.L. ha approvato il Piano di estinzione delle passività pregresse, ai sensi dell'articolo 256, comma 6, del TUEL;
- a seguito di istruttoria, il Ministero dell'Interno con il Decreto prot. n. 44281 del 12.05.2025, notificato dalla Prefettura di Frosinone a questo Organo Straordinario di Liquidazione in data 16/05/2025, ha approvato, senza rilievi, il Piano di estinzione delle passività pregresse del Comune di Comune di Torrice;
- ad oggi, il Rendiconto della gestione liquidatoria ancora non è stato approvato;

Richiamato l'articolo 5, comma 2, del D.L. 29.03.2004 n. 80 (convertito con L. n. 140-2004), il quale dispone che *“ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato,*

*pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico”;*

Viste:

- ✓ l'istanza dell'11 giugno 2025 (inviata via Pec lo stesso giorno, alle ore 15,20), annotata al protocollo dell'Ente il 12 giugno 2025 col n. 3499, con la quale nell'interesse di **BFF BANK S.P.A. (GIÀ BANCA FARMAFACTORING S.P.A.)**, con sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5, codice fiscale/P. IVA 07960110158, il Dott. Andrea Benettin, (C.F.: BNTNDR66H14G224E), in forza della procura speciale autenticata dal Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi di Milano il 9.02.2024, *“chiede l'ammissione alla massa passiva del credito, vantato nei confronti del Comune di Torrice, pari a complessivi euro 558.067,62”*;
- ✓ le successive quattro Pec, contenenti gli stessi allegati della prima Pec, inviate lo stesso giorno alle ore: 18:23 – 18:27 – 18:29 e 18:31:20;
- ✓ la successiva sesta Pec delle ore 18:31:52, acclarata al protocollo dell'Ente col n. 3501, con allegato le fatture (prima parte);
- ✓ la settima Pec delle ore 18:34:55, acclarata al protocollo dell'Ente col n. 3502, con allegato le fatture (seconda parte);

Dato atto che, con nella prima Pec risulta annotato: *“si trasmette domanda integrativa di ammissione alla massa passiva, con i relativi allegati, a completamento di quanto già tramesso con Pec del 29.12.2023”*, ma la domanda inoltrata non riporta alcun tipo di richiamo e/o riferimento. Peraltro, la domanda del 2023 non è stata ammessa al passivo e la relativa deliberazione di questo OSL non è stata impugnata;

Accertato, dopo attento esame della stessa, che:

- ✓ il credito segnalato è costituito da:
  - *“euro 330.799,92 maturato in relazione al mancato pagamento di parte delle forniture e prestazioni a favore del Comune di Torrice, fornite dalle società Acea Ato 5 Spa, Enel Energia S.p.A., Eni Gas e Luce S.p.A., Eni Plenitude, Lake Securitisation Srl e Sace fct SpA, meglio dettagliate in foglio Excel allegato all'istanza;*
  - *euro 203.169,05 per interessi di mora;*
  - *euro 24.098,85 per spese legali;*”
- ✓ nella contabilità del Comune non esiste alcun impegno di spesa e negli atti amministrativi non c'è alcuna correlata determinazione assunta dai Responsabili degli Uffici comunali. Ne consegue che tali spese rientrano a pieno titolo tra i debiti fuori bilancio;
- ✓ l'Ufficio Tecnico, sentito per le vie bevi, ha confermato che le forniture e i servizi sono stati tutti forniti al Comune di Torrice;

Evidenziato che:

- ✓ ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, l'O.S.L. ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato del Comune di Torrice, ossia entro il 31/12/2022, così come chiarito con la propria deliberazione n. 1 del 26.10.2023;

- ✓ l'O.S.L., nell'individuare i debiti da ricomprendere nella massa passiva, non dispone di potere discrezionale, dovendo procedere ad una mera attività ricognitiva di contenuto tecnico-contabile delle posizioni debitorie pregresse sulla base delle prescrizioni normative;
- ✓ la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Campania con la deliberazione n. 57/2020/PAR, con la Deliberazione n. 12/2020 ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all'organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull'ammissibilità del debito alla massa passiva.”*;
- come noto, l'art. 194 Tuel prevede una serie di fattispecie che, ai fini del riconoscimento del relativo debito, implicano valutazioni discrezionali di ampiezza progressivamente crescente, man mano che dall'ipotesi di cui alla lettera a) – quella relativa ai debiti fuori bilancio rinvenienti da sentenze esecutive priva di qualsivoglia margine di discrezionalità in quanto atto dovuto – si passi a quelle successive, fino alla lettera e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza*”.
- con riferimento ad eventuali responsabilità erariali appare opportuno rilevare come – oltre all'obbligo di trasmissione degli atti di riconoscimento del debito che discende dall'art. 23, comma 5, legge n. 289/2002 – l'art. 252, comma 5, Tuel preveda a carico dell'OSL un espresso obbligo di denuncia alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti e alla relativa segnalazione al Ministero dell'Interno, tramite le Prefetture, in caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale;

Precisato che:

- poiché l'elemento discriminante per verificare se un dato debito rientri nella massa passiva del dissesto del Comune è l'atto gestorio che ha determinato l'insorgere dell'obbligazione e non la liquidazione del credito, il credito scaturente dai ritardi di pagamento delle fatture esistenti prima della dichiarazione del dissesto rientra nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Tale conclusione è coerente con l'art. 252, comma 4, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), secondo cui rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione – e quindi non sono suscettibili di esecuzione individuale – tutti i debiti pecuniari che, ancorché liquidati successivamente, derivano da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, poiché il dato rilevante per la norma è costituito dall'esistenza del credito (*Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 aprile 2020, n. 2452*);
- la legittimità di tali debiti è subordinata alla dimostrazione, da parte del responsabile del servizio interessato, dell'utilità e dell'arricchimento conseguiti dall'ente e al fatto che le relative obbligazioni siano state contratte nell'esercizio di funzioni pubbliche e di servizi di competenza dell'ente;

Tanto evidenziato e precisato, dopo un non facile lavoro di riconciliazione tra le somme indicate e i corposi allegati forniti:

a) **riguardo agli interessi passivi richiesti per euro 203.169,05:**

- sono applicabili i criteri e le norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione dei debiti rientranti nel dissesto, ex articolo 258 del Tuel, approvati con la propria deliberazione n. 5 del 22 febbraio 2024; ove, tra l'altro, è stata richiamata la circolare del Ministero dell'Interno n. F.L.28 del 14 novembre 1997, con la quale è stato chiarito che *“la procedura semplificata si limita a considerare, ai fini della transazione, la sola sorte capitale”*;
- secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, la rivalutazione e gli interessi sui crediti di un ente in dissesto maturano anche successivamente all'apertura della procedura, ma rimangono non opponibili ad essa ed esclusi dalla massa passiva, ferma restando, però, la facoltà del creditore di azionare tali diritti nei confronti del Comune, una volta esaurita la gestione straordinaria;

**b) riguardo alle spese legali richieste e quantificate in euro 24.098,85:**

Premesso che:

- per le spese di giudizio derivanti da sentenza di condanna non vi è discrezionalità di riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, sicché il pagamento si impone in ogni caso per l'ente locale ex art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL. (cfr. Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Puglia, sent. n. 252/2021);
- il pagamento della somma corrispondente all'IVA eseguito dal soccombente rileva solo come costo del processo e viene effettuato non a titolo di rivalsa ma di condanna, per effetto della quale il soccombente si presenta, solo e sempre, quale obbligato a tenere indenne la controparte, al pari di ogni altro onere patrimoniale, dal costo del processo. (*Circolare del 06/12/1994 n. 203 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. I*);
- l'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione. (art. 254 del Tuel);

Esse derivano dai seguenti atti:

- Decreto ingiuntivo n. 1416 del 28.11.2017 per euro 2.135,00 più spese generali, IVA e CAP,
- Sentenza n. 246/2022 per euro 8.030,00 più spese generali, IVA e CAP,
- Sentenza n. 358/2022 per euro 4.910,00 più spese generali, IVA e CAP,
- Sentenza n. 351/2023 per euro 1.000,00 più spese generali, IVA e CA;

**L'ammontare esatto, pertanto, è pari a euro 23.455,35, così determinato:**

Onorari: euro 2.135,00+8.030,00+4.910,00+1.000,00= 16.075,00  
 Spese generali 15% euro 2.411,25  
 CAP 4% euro 739,45  
 Imponibile euro 19.225,70  
 IVA 22% euro 4.229,65  
**TOTALE euro 23.455,35;**

**c) Riguardo alle fatture, l'ammontare di euro 330.799,72 è così determinato:**

- Sentenza n. 246/2022:
  - SACE FCT SpA euro 236.149,63
  - ENI SpA euro 1.469,68

- Sentenza n. 358/2022:
  - ACEA ATO SpA euro 16.634,49
  - ENEL ENERGIA SpA euro 5.229,80
  - ENI SpA euro 35.913,79
- Sentenza n. 351/2023:
  - LAKE SECURITISATION srl euro 153,07
  - ENI GAS E LUCE SpA euro 2.559,97
  - ENEL ENERGIA SpA euro 173,89
- Cessione credito Rep. 63316/2021:
  - ENEL ENERGIA SpA euro 32.515,40
  - **TOTALE euro 330.799,72;**
  - Così ripartito per anno di emissione:
    - 2021 euro 562,01
    - 2020 euro 478,79
    - 2019 euro 31.474,60
    - 2017 euro 1.967,71
    - 2016 euro 3.606,75
    - 2015 euro 40.032,74
    - 2014 euro 83.979,23
    - 2013 euro 168.194,88
    - 2012 euro 503,01
    - **TOTALE euro 330.799,72;**

d) **Per le fatture emesse da ACEA ATO SpA**, l'istante richiede il pagamento di euro 16.634,49, corrispondente a n. 157 fatture emesse dal 2012 al 2015, nessuna assoggettata allo split payment. Ma quelle riconosciute con la sentenza n. 358/2022 ne sono soltanto 49 per un importo complessivo di euro 1.262,00. Pertanto, **la differenza di euro 15.372,49 non è dovuta**, anche nella considerazione che la stessa sentenza ha revocato il decreto ingiuntivo n. 710/2017, con innegabili riflessi sulla prescrizione. Tale importo è così ripartito per anno di emissione delle relative fatture:

- Anno 2012 euro 503,01
- Anno 2013 euro 3.208,48
- Anno 2014 euro 11.661,00
- **Totale euro 15.372,49;**

e) **Per le fatture emesse da ENEL ENERGIA SpA**, cedute dalla stessa società all'istante con Atto di cessione Rep. 63316 del 24.06.2021, per un ammontare complessivo di euro 32.515,40, i crediti di molte di esse sono caduti in prescrizione, precisamente i seguenti crediti:

- Fatture dell'anno 2019 di euro 31.474,60
- Fattura n. 4006763430 del 15.01.2020, di euro 32,65
- Fattura n. 4015003175 del 7.03.2020, di euro 16,00
- **Totale credito prescritto euro 31.523,25;**

Riguardo a tale credito, l'istante non ha prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione, anche nella considerazione che *“la notifica all'Ufficio dell'atto di cessione del credito non può essere qualificato come atto di costituzione in mora, mancando un'intimazione di pagamento nell'atto notificato, che ha così avuto la sola funzione di rendere edotto il Comune della nuova titolarità del credito. Infatti, per produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato*

*(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). (Cass. 31 maggio 2021, n. 15140)".* Per giunta, non è stato nemmeno fornito documentazione attestante l'avvenuta notifica dell'atto in argomento.

Richiamati i criteri e le norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione dei debiti rientranti nel dissesto, ex articolo 258 del Tuel, approvati con la propria deliberazione n. 5 del 22 febbraio 2024;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza di ammissione alla massa passiva in argomento debba essere dichiarata parzialmente ammissibile;

Richiamati:

- l'articolo 257 del D.Lgs. 18.08.200, n. 267, avente ad oggetto: *"Debiti non ammessi alla liquidazione"*, che al comma due testualmente dispone: *"Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 256, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori."*
- il punto 3.5 della circolare ministeriale F.L. 7/99 del 26 gennaio 1999, nel quale è stato precisato che, anche se la nuova disciplina ha eliminato l'obbligo di redigere e depositare il piano di rilevazione, l'organo straordinario della liquidazione deve comunque provvedere a notificare i provvedimenti di esclusione o di parziale ammissione agli istanti, al fine di consentire, a questi ultimi, di presentare eventuali ricorsi al T.A.R. o al Presidente della Repubblica;
- la sentenza n. 3184/2024 del Consiglio di Stato, con la quale è stato sancito che in caso di mancato riconoscimento di un debito fuori bilancio, la sostanziale lesività nei confronti del creditore è data dall'inadempimento del rapporto sottostante, relativo all'obbligazione pecuniaria, e non già dalla omessa adozione della deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio;

Verificato, quindi, che l'effettivo credito vantato da codesta società è di **euro 307.359,33** (trecentosettemilatrecentocinquantanove/33), - poiché l'IVA, relativamente a quella soggetta allo split payment, spetta all'Erario -, così quantificato:

- spese legali anni 2022 e 2023, euro 20.340,45
    - spese legali anno 2017, euro 3.114,90
      - fattura 2021, euro 562,01
      - fattura 2020, euro 430,14
      - fattura 2017, euro 1.967,71
      - fattura 2016, euro 3.606,75
      - fattura 2015, euro 40.032,74
      - fattura 2014, euro 72.318,23
      - fattura 2013, euro 164.986,40
- Totale euro 307.359,33**

Evidenziato che questo O.S.L. ha proposto al creditore, in via transattiva e non negoziabile, il pagamento della somma di euro **180.192,10** (centottantamilacentonovantadue/10), del credito vantato, a saldo e stralcio e a tacitazione di ogni diritto e pretesa nei confronti del Comune di Torrice e di questo OSL, con rinuncia espressa anche a tutte le azioni giudiziali ed esecutive, eventualmente intraprese, per ottenere il pagamento della restante parte del credito,, - giusta nota del 20.06.2025 inviata a mezzo PEC: [ufficio.legale@pec.bancafarmafactoring.it](mailto:ufficio.legale@pec.bancafarmafactoring.it) e [info@pec.bancafarmafactoring.it](mailto:info@pec.bancafarmafactoring.it); (identificativo messaggio: [opec21061.20250620142327.275525.840.1.54@pec.aruba.it](mailto:opec21061.20250620142327.275525.840.1.54@pec.aruba.it)) – così quantificata:

- 40% di euro 20.902,46: 8.360,99
- 50% di euro 430,14: euro 215,07
- 60% di euro 286.026,73: euro 171.616,04
  - Totale euro 180.192,10.

Evidenziato, altresì, che la citata nota riporta testualmente: *“La dichiarazione di accettazione... dovrà essere trasmessa a questo OSL entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della presente, tramite consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune di Torrice o al seguente indirizzo Pec: [osl@pec.comune.torrice.fr.it](mailto:osl@pec.comune.torrice.fr.it).”*

*La mancata accettazione della proposta transattiva, o la mancata consegna della dichiarazione di accettazione entro il suddetto termine, comporterà l'accantonamento, da parte dell’OSL, del 50 per cento dell’importo per il quale non è stata accettata la transazione proposta. L'accantonamento sarà elevato al 100 per cento per i crediti assistiti da privilegio, in virtù di quanto stabilito dall’art. 258, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.”*

Tenuto conto che il creditore ha formulato delle osservazioni sulla proposta transattiva, giusta nota del 27.06.2027 inoltrata via Pec lo stesso giorno acclarata al protocollo dell’Ente il 30.06.2025 col n. 0003900, con la quale:

- ha allegato copie di solleciti di pagamento del 2022, 2023 e 2024 inoltrati al Comune di Torrice,
- ha comunicato di non condividere la proposta formulata,
- **“insiste per l’accoglimento integrale della domanda di ammissione al passivo e, pertanto, chiede vengano ammessi, oltre agli importi già accertati, integralmente il credito come da domanda”;**

Considerato, pertanto, che non avendo il creditore istante accettato la proposta transattiva in argomento, bisogna procedere all’accantonamento previsto dall’articolo 258, comma quattro, del T.U.E.L.;

Sottolineato, ad ogni buon conto, che:

- sulla scorta della deliberazione n. 139 del 30.09.2022 della Corte dei Conti Puglia, sussiste la facoltà dell’ente locale – successivamente alla chiusura della gestione straordinaria – di liquidare i debiti per i quali non sia stata accettata la transazione proposta nell’ambito della procedura semplificata ex art. 258 Tuel, mediante l’accantonamento disposto dall’OSL, anche sulla base di ipotesi transattive diverse da quelle formulate dall’OSL medesimo. La possibilità di discostarsi dalle proposte transattive elaborate dall’OSL discende dalla considerazione che, essendo state dette proposte rifiutate, nessun vincolo giuridico è sorto, non essendosi raggiunto *l’in idem placitum consensus* che struttura il contratto, ovvero una delle tre fonti genetiche del rapporto obbligatorio ex art. 1173 c.c.;

- il rifiuto delle transazioni rientra nelle prerogative del creditore, dato che *“la stipula delle transazioni durante la gestione straordinaria è finalizzata a consentire al creditore di valutare la sua convenienza a riscuotere subito ma parzialmente il suo credito (oltre che a permettere una diminuzione del passivo)”* (TAR Abruzzo, L’Aquila, sent. n. 74 del 2020 cit.);
- *“una volta completata la procedura di risanamento finanziario coloro i quali non hanno voluto accettare la proposta di transazione conservano piene le ragioni creditorie nei confronti dell’ente locale, essendosi in particolare precisato che “resta integra -secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata – la facoltà del creditore di esercitare tali diritti nei confronti del Comune, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria. Né per effetto della liquidazione straordinaria in caso di dissesto – che tende al risanamento finanziario dell’ente locale ed a fare fronte ai suoi debiti anche con risorse aggiuntive, derivanti da un apposito mutuo a carico dello Stato – si determina la denunciata estinzione dei crediti, o della parte di essi, rimasti insoddisfatti in sede concorsuale, giacché i crediti non ammessi o residui, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell’ente risanato”* (cfr. Cass. civ. sez. III, 30 gennaio 2008, n. 2095; nello stesso senso, Corte Cost. sentenza n. 269 del 1998; T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 3 dicembre 2013, n. 10391)” (TAR Campania, Napoli, sez. V, sent. n. 3514/2019);

Ritenuto, pertanto, per quanto innanzi, di dover adottare il provvedimento di accantonamento parziale del debito ammesso per **euro 307.359,33**, da considerare quale parte vincolata della cassa della gestione straordinaria, depositata sul conto di tesoreria dell’O.S.L.;

Richiamato il punto 3.5 della circolare ministeriale F.L. 7/99 del 26 gennaio 1999, nel quale è stato precisato che, anche se la nuova disciplina ha eliminato l’obbligo di redigere e depositare il piano di rilevazione, l’organo straordinario della liquidazione deve comunque provvedere a notificare i provvedimenti di esclusione o di parziale ammissione agli istanti, al fine di consentire, a questi ultimi, di presentare eventuali ricorsi al T.A.R. o al Presidente della Repubblica;

Visti:

- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.lgs. 23.06.2011, n. 118;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;

Per tutto quanto precede

## **DELIBERA**

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della Legge 241/90;
- 2) di prendere atto che la **BFF BANK S.P.A. (GIÀ BANCA FARMAFACTORING S.P.A.)**, con sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5, codice fiscale/P. IVA 07960110158, in persona il Dott. Andrea Benettin, (C.F.: BNTNDR66H14G224E), munito dei poteri di rappresentanza, **non ha accettato la proposta transattiva del 20 giugno 2025**, regolarmente trasmessa, formulata sull’istanza prodotta dalla medesima Banca;
- 3) di procedere all’accantonamento vincolato presso il conto di tesoreria dell’O.S.L., acceso presso la Banca del Frusinate, della somma di **euro 153.679,66** del debito ammesso (50% di euro 307.359,33);
- 4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. del Lazio,

nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso;

- 5) di disporre che copia della presente deliberazione sia notificata/consegnata:
- alla società **BFF BANK S.P.A. (GIÀ BANCA FARMAFACTURING S.P.A.)**  
con sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5 , a mezzo PEC:  
[ufficio.legale@pec.bancafarmafactoring.it](mailto:ufficio.legale@pec.bancafarmafactoring.it) e [info@pec.bancafarmafactoring.it](mailto:info@pec.bancafarmafactoring.it);
  - al Sindaco del Comune di Torrice,
  - al Segretario Comunale di Torrice,
  - al Revisore Unico di Torrice,
  - al Responsabile del Settore Finanziario di Torrice,
  - al Responsabile del Settore Tecnico di Torrice;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici dell'Ente:
- all'albo pretorio on-line del Comune di Torrice;
  - all'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune di Torrice, dedicata a tutti gli atti e gli avvisi dell'O.S.L.;
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.P.R. n. 378/1993.

Il presente Verbale n. 16/2025 è chiuso alle ore 9,30 -

**Il Commissario straordinario di liquidazione**  
**Dott. Mario VICARETTI**

